



## **REGOLAMENTO TECNICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

### **Art. 1**

#### **SCOPI, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento tecnico definisce, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e modalità cui la Camera di Commercio di Treviso si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche, ed enti pubblici e privati.

Ciò al fine di garantire il rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa, nonché i principi previsti dall'ordinamento comunitario.

La Camera di Commercio di Treviso concede tali forme di sostegno nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio e in coerenza con i propri fini istituzionali e la programmazione delle proprie attività.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento interventi destinati al finanziamento di iniziative realizzate da enti ed organismi appartenenti al sistema camerale, enti privati partecipati dalla Camera di Commercio od altri enti di diritto pubblico, per i quali varranno le regolamentazioni di volta in volta definite con appositi provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento.

Per specifiche iniziative la Camera di Commercio potrà definire specifici criteri.

In ogni caso l'Ente, nell'indirizzare i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi, tiene conto dei seguenti criteri generali:

- aprire le iniziative a tutti i soggetti potenzialmente e legittimamente interessati, senza discriminazioni;
- contenere i contributi di modesta entità al fine di poter concentrare le risorse su iniziative di maggior rilievo;
- dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi preferibilmente pluriennali di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, organismi ed associazioni di categoria maggiormente rappresentativi, escludendo le iniziative che abbiano interesse interno alle associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- privilegiare quelle iniziative che abbiano una incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale, rispetto a quelle che producano riflessi indiretti e temporanei;
- favorire la rotazione degli operatori che usufruiscono delle agevolazioni;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori.

**ART. 2**  
**SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI CAMERALI**

Possono accedere ai contributi camerali di cui al presente regolamento soggetti privati portatori di interessi generali per il sistema socioeconomico locale e soggetti pubblici.

La tipologia di iniziativa promossa dovrà essere senza fine di lucro e di interesse generale per il sistema economico della provincia.

**ART. 3**  
**FORMULAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO**

I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di un'iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia provinciale, debbono far pervenire apposita domanda in carta libera alla Camera di commercio, prima dell'avvio della stessa, di norma almeno **45 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa medesima**.

Il suddetto termine può essere derogato qualora l'iniziativa proposta venga avviata con l'inizio dell'esercizio, fermo restando l'obbligo di comunicazione anticipata.

La domanda, debitamente sottoscritta dal rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:

- a. generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b. esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo, nella quale siano evidenziate le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, con espressa indicazione della data di inizio e conclusione. L'esatta indicazione del periodo di realizzazione è di particolare rilevanza per le iniziative di durata pluriennale o comunque per quelle la cui conclusione sia prevista nell'esercizio successivo, al fine di una corretta eventuale imputazione nel bilancio camerale. In questi casi il richiedente dovrà attentamente specificare le attività ed i corrispondenti costi attribuibili ad ogni singolo esercizio di competenza;
- c. il piano finanziario, redatto in forma analitica, delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, con le precisazioni di cui al punto b) relativamente alle iniziative di durata superiore all'esercizio di riferimento;
- d. la misura del contributo richiesto;
- e. i dati anagrafici e fiscali del beneficiario, attuatore dell'iniziativa, cui destinare il contributo e che sarà tenuto alla rendicontazione conclusiva;
- f. la disponibilità a fornire tutti gli ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la corrispondente documentazione, che si rendessero necessari in sede istruttoria;
- g. l'impegno a dare visibilità esterna al contributo camerale secondo le modalità di volta in volta definite dall'Ente camerale, tra cui adeguato e corretto uso del logo camerale secondo i criteri e con i limiti fissati dal relativo manuale d'uso;
- h. le dichiarazioni, da redigersi nelle forme di legge, concernenti il rispetto degli obblighi inerenti il pagamento del diritto annuale (se dovuto), della

normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora applicabile nelle diverse fattispecie, nonché di altre ipotesi qualora prescritte.

La Camera di Commercio, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la regolarità formale della stessa, adotta apposito provvedimento sull'accoglimento o rigetto della stessa.

Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto o sospeso, qualora l'irregolarità riguardi i requisiti formali o sostanziali della domanda, per un tempo congruo e comunque non superiore ai 30 gg.

I provvedimenti sono adottati per competenza dalla Giunta camerale o dalla dirigenza, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

L'esito viene quindi comunicato tempestivamente al richiedente e comunque entro 30 giorni dall'esecutività dei provvedimenti adottati.

#### **ART. 4 INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE**

Non possono essere ammesse al contributo camerale le domande:

- a. che comportino il finanziamento di attività manifestamente non coerenti con la programmazione ed i fini istituzionali della Camera di Commercio, ovvero presentate da soggetti non portatori di interessi collettivi, ovvero che non trovino la necessaria copertura finanziaria nel bilancio camerale;
- b. che non siano aperte alla generalità dei potenziali destinatari o partecipanti all'iniziativa;
- c. che siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento;
- d. incomplete, irregolari, anche a seguito di invito alla regolarizzazione e scadenza del termine assegnato, o di cui venga accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all'attuale o a precedenti richieste di contributo.

#### **ART. 5 LIMITE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO CAMERALE**

I progetti ammessi al contributo verranno finanziati per un importo massimo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati ed ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa; la Giunta potrà discrezionalmente decidere percentuali di contribuzione minori alle eventuali richieste in riferimento alla rilevanza del progetto presentato ed alle disponibilità di bilancio.

Per i contributi superiori a euro 50.000, qualora espressamente richiesto dal soggetto terzo all'atto della presentazione della domanda iniziale, è facoltà dell'Ente ammettere la liquidazione del contributo in due frazioni.

L'Ente potrà quindi erogare una quota parte del contributo totale concesso, in misura corrispondente a non meno del 50% dello stesso e comunque correlata proporzionalmente ai costi effettivamente sostenuti. L'erogazione di tale prima frazione avverrà, nei limiti percentuali stabiliti in sede di concessione, su apposita richiesta del

beneficiario, attestando il rispetto delle norme regolamentari ed attenendosi alle modalità di rendicontazione di cui al successivo art. 8.

Resta fermo quindi l'obbligo della rendicontazione finale e l'impegno alla restituzione di quanto percepito qualora l'iniziativa non si concluda o si discosti da quella preventivata, anche alla luce delle disposizioni di cui al successivo art. 9.

## **ART. 6 SPESE AMMISSIBILI**

Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate unicamente le seguenti categorie di spese:

- a. spese dirette documentabili attraverso fatture, ricevute di pagamento e/o altro documento contabile e di spesa;
- b. spese direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa; al riguardo e alla luce del successivo art. 8, dai corrispondenti documenti finali di spesa - in originale o in copia – dovranno risultare sia l'imputabilità diretta delle spese al soggetto richiedente che ogni utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo.

Le spese si intendono al netto dell'IVA, qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario.

In ogni caso, non si dovrà trattare di iniziative già avviate o concluse alla data di presentazione dell'istanza iniziale di contributo; conseguentemente, le spese non debbono essere sostenute anteriormente all'istanza medesima.

Premesso che l'Ente camerale può intervenire soltanto a sostegno di veri e propri costi progettuali di investimento (con ciò intendendosi gli oneri connessi alla realizzazione di progetti e iniziative specifiche e non i costi correnti amministrativi, di gestione e di mero funzionamento), possono essere altresì ammesse a contributo – qualora espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e fatti salvi ulteriori limiti imposti dalla regolamentazione in tema di aiuti di stato per singoli casi – le seguenti spese, secondo i limiti indicati e purché correlate alle azioni da svolgere:

- spese generali e di organizzazione: sono ammissibili – fino alla percentuale massima del 5% delle spese vive e dirette progettuali - le spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, internet, riscaldamento, energia elettrica e similari; dette spese andranno evidenziate a parte nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 8, senza necessità di specifica documentazione a corredo;
- spese di personale dipendente: sono ammissibili fino alla percentuale massima del 5% degli oneri vivi e diretti, a condizione che dette spese siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo (ore) dedicato alle iniziative da parte del personale; il relativo costo andrà comprovato mediante la trasmissione di apposita documentazione - in originale o in copia – (ad esempio, statini stipendiali), a corredo di quanto deve essere appositamente attestato in sede di dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 8;
- spese di rappresentanza: sono ammissibili - fino alla percentuale massima del 5% degli oneri vivi e diretti progettuali - le spese per pranzi, colazioni di lavoro, rinfreschi, piccoli doni, a condizione che dette spese siano rendicontate a parte e siano specificatamente legate alle iniziative oggetto del contributo; il relativo costo andrà comprovato mediante la trasmissione di apposita

documentazione - in originale o in copia, a corredo di quanto verrà appositamente attestato in sede di dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 8.

#### **ART. 7 TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI**

La data di avvio dei progetti deve essere sempre compresa entro l'anno di riferimento indicato nella richiesta di contributo.

Nel caso di mancata realizzazione dell'attività è richiesta una tempestiva comunicazione all'Ente camerale, con conseguente rinuncia al finanziamento. E' prevista la possibilità di richiedere all'ente camerale, eccezionalmente, una proroga dei termini di conclusione del progetto, evidenziando le particolari motivazioni, che sarà discrezione dell'ente camerale eventualmente recepire, attraverso propria comunicazione scritta.

#### **ART. 8 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE**

Il proponente o il diretto destinatario del contributo, indicato dal proponente, è soggetto all'obbligo della rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo camerale.

Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario è tenuto a produrre entro i termini di cui al comma successivo la documentazione amministrativa e copia dei materiali eventualmente prodotti, pena la decadenza del contributo, consistente in:

- a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati data di avvio e di termine del progetto, i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia e la visibilità data all'intervento camerale;
- b. il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, reso mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legislazione vigente, e nel rispetto delle specificazioni circa le spese ammesse al contributo; va altresì trasmessa la documentazione utile ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
- c. i corrispondenti documenti di spesa in originale o in copia da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto richiedente e ogni necessario ed utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo;
- d. gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali, inerenti ad esempio il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

I termini per la presentazione della rendicontazione sono stabiliti in sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa e comunque, in considerazione dell'epoca in cui viene svolta l'iniziativa, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Qualora entro tale data il beneficiario non sia nelle oggettive condizioni di poter produrre completamente la documentazione richiesta, esso è comunque tenuto, a pena di decadenza dal beneficio e senza necessità di alcun sollecito da parte della

Camera di Commercio, a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi della legislazione vigente, con la quale attesti:

- a. che l'iniziativa ammessa a contributo si è regolarmente svolta e conclusa;
- b. di trovarsi nella oggettiva impossibilità di produrre la completa rendicontazione della stessa;
- c. che la previsione finanziaria presunta consente di ritenere il contributo erogabile, fatte salve le successive verifiche istruttorie.

Solo a fronte della presentazione nel termine indicato di detta dichiarazione la Camera di Commercio potrà effettuare le opportune registrazioni contabili.

## **ART. 9 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Pervenuta la rendicontazione definitiva, l'ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria.

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine, di massimi 60 giorni dalla data della comunicazione della stessa.

Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, l'ufficio, a seguito di provvedimento di liquidazione del Dirigente competente, trasmette la pratica all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 8 o l'assenza di risposta dell'interessato alla suddetta richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Segretario Generale perché ne proponga l'inserimento da parte del Presidente all'ordine del giorno della prima riunione utile della Giunta camerale per la revoca della concessione e la conseguente variazione nelle scritture contabili. La pratica è ugualmente portata al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata nella sua realizzazione da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale.

Il contributo, qualora il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale in proporzione alla percentuale ammessa. Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzi un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio. Restano fermi gli obblighi di restituzione nei casi di cui all'art. 5.

## **ART. 10 NORME FINALI**

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo [www.tv.camcom.it](http://www.tv.camcom.it), per la sua massima diffusione e conoscenza.

Analogamente verrà pubblicato sul medesimo sito e periodicamente aggiornato l'Albo dei Beneficiari, ai sensi delle norme vigenti in merito e segnatamente

dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 nonché delle indicazioni ministeriali in materia.

Il regolamento stesso costituisce indirizzo generale per la definizione di appositi diversi regolamenti ad hoc (disciplinanti specifiche fattispecie) e costituisce fonte di riferimento per la regolamentazione di singole iniziative, ivi comprendendosi i bandi di concorso a favore di singole imprese, con cui sia disposta la concessione, a favore di una pluralità di soggetti, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

#### **ART. 11 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2008 e troverà applicazione riguardo la concessione di contributi deliberata dalla Giunta camerale a decorrere dalla stessa data.

\*\*\*\*\*

*(Adottato con provvedimento della Giunta camerale n. 3 del 12.2.2008)*